 Comune di ANACAPRI	Numero 42	Data 19/12/2018	
---	--------------------------------	--------------------------------------	--

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE

L'anno 2018 addì 19 del mese di Dicembre alle ore 09.30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, ai sensi dell'art. 14 della Legge 25.3.1993 n. 81 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in

- [] prima convocazione
 [] seconda convocazione
 [] d'urgenza

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
CERROTTA FRANCESCO	Sindaco	SI
MAZZARELLA PASQUALE	Vice Sindaco	SI
BONOMI BRUNA	Consigliere_Ass	SI
COPPOLA MASSIMO	Consigliere_Ass	SI
VIVO FEDERICA	Consigliere	SI
FARACE CATERINA	Consigliere_Ass	SI
FERRAIUOLO MASSIMILIANO	Consigliere	SI
RUBINO RAFFAELLO	Consigliere	SI
MEO VERONICA	Consigliere	SI
ALBERINO ANTONINO	Consigliere	NO
PELLI STEFANIA	Consigliere	SI
TERMINIELLO NATALINA	Consigliere	SI
D'AMBROSIO PIETRO	Consigliere	SI

Totale presenti:	12	/	Totale assenti:	1
-------------------------	-----------	----------	------------------------	----------

Assiste il Segretario comunale Dr. CAPUANO LORENZO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. CERROTTA FRANCESCO nella qualità di Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

- () Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica:
 () Il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs. N. 267/2000 hanno espresso parere: **FAVOREVOLE**, che viene allegato al presente atto.

Il Sindaco passa all'esame del punto 10 all'ordine del giorno dell'odierna seduta e dà la parola all'Assessore al Commercio, Avv. Caterina Farace che relaziona sulla proposta agli atti del Consiglio.

Relazione istruttoria - Responsabile del Settore Finanze d.ssa Adele Ipomea

Premesso

- che con deliberazione di C.C. n. 51 del 22.12.2005 è stato approvato il Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e del relativo canone, modificato con deliberazione di C.C. n. 10 del 24.03.2010, n. 4 del 03.04.2012, n. 5 del 23.01.2013, n. 18 del 24.04.2013, n. 41 del 19.05.2016 e n. 51 del 13/12/2017;
- che è necessario procedere ad alcune modifiche al citato regolamento, ed in particolare agli articoli 16, 21, 28, 31, 34, 36 ed introdurre l'articolo 2bis, così come di seguito indicato:

Articolo 16 – Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione – Versamento del canone.

Al comma 8 le parole “denegato rilascio” vengono sostituite con “diniego”

Articolo 21 – Decadenza delle concessioni.

Alla lettera c) del comma 1 viene introdotto “dalla verifica annuale”

Articolo 28 – tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Al comma 4 la frase “Le frazioni superiori al mezzo metro quadrato o lineare sono arrotondate all'unità superiore” viene sostituita con “Le frazioni sono arrotondate al mezzo metro quadrato o lineare superiore”

Viene inoltre introdotta la seguente frase: “Il canone è dovuto dal primo giorno del mese di inizio dell'occupazione”

Articolo 31 – determinazione della superficie soggetta al canone

E' stato aggiunto il comma 3.

Articolo 34 – Pagamento del canone.

La data di scadenza del pagamento viene fissata al 31/05 anziché al 28/02. Si modificano conseguentemente anche le date di scadenza del pagamento rateale.

E' stato altresì modificato il comma 5 e il comma 6, per adeguarlo alla vigente normativa.

Articolo 36 – Esenzioni.

E' stata aggiunta la lettera z).

- che il nuovo regolamento modificato è stato sottoposto al vaglio della Commissione Consiliare per l'elaborazione dello Statuto e dei Regolamenti comunali;

Visto che la Commissione Regolamenti ha licenziato le modifiche al regolamento nella seduta del 19/11/2018;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Si trasmette la presente all'Amministrazione Comunale per i provvedimenti conseguenziali.

LA RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO
f.to d.ssa Adele Ipomea

Il Sindaco

letta e fatta propria la relazione che precede;

Ritenuto di provvedere in merito

propone

- di approvare la modifica agli articoli 16, 21, 28, 31, 34, 36, come riportato in premessa, e l'introduzione dell'articolo 2bis al Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e del relativo canone;
- di approvare il testo definitivo del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e del relativo canone, nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- di delegare il responsabile del Settore Finanziario a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
- Di dare atto che il presente Regolamento entra in vigore secondo i termini previsti dal vigente regolamento comunale.

IL SINDACO
f.to Francesco Cerrotta

Il Sindaco propone di votare la proposta agli atti del Consiglio testé letta a propria firma.

Alzano la mano in segno di assegno n. 12 Consiglieri su 12 presenti e 12 votanti.

Si approva all'unanimità.

Il Sindaco propone di votare l'immediata eseguibilità dell'atto.

Alzano la mano in segno di assegno n. 12 Consiglieri su 12 presenti e 12 votanti.

Si approva all'unanimità.

Vista la proposta del Sindaco Francesco Cerrotta, avente ad MODIFICA REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE

Visto l'esito delle votazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- **di approvare** integralmente la proposta al n. 10 dell'ordine del giorno dell'odierna seduta avente ad oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE
- **di dichiarare**, con separati voti unanimi, la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi di legge.



Pareri

Comune di Anacapri

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2018 / 42**

Ufficio Proponente: **Finanziario**

Oggetto: **MODIFICA REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis comma1 TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data 17/12/2018

Il Responsabile di Settore

Adele Ipomea

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 comma1 e l'art.147 bis comma1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere -----.

Sintesi parere: **Parere Non Necessario**

Data 17/12/2018

Responsabile del Servizio Finanziario

Adele Ipomea

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
CERROTTA FRANCESCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. CAPUANO LORENZO

Prot. N.

La suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.L.vo 18.8.2000 n. 267 viene affissa all' Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 19/12/2018 al 03/01/2019.

[] Non è soggetta al controllo preventivo, ai sensi della deliberazione di G.R.C. n. 6085 del 09.11.2001;

Dalla residenza comunale, li 19/12/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. CAPUANO LORENZO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione :

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi:
dal 19/12/2018 al 03/01/2019.
- E' divenuta esecutiva il giorno: 31/12/2018

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 c. 3 D.L.vo n. 267 del 18.8.2000).

Dalla residenza comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. CAPUANO LORENZO



COMUNE DI ANACAPRI

COMUNE DI ANACAPRI
23. NOV. 2018
N. 17554 ARCH.

IL REVISORE UNICO
Dott. Maurizio Apuzzo

Prot. N. 153

Anacapri, 23 novembre 2018

Al Sig. Sindaco

sede

OGGETTO: Parere su modifica Regolamento COSAP.


Vista la bozza del Regolamento di cui all'oggetto, opportunamente modificato, consegnato con nota prot. 17485 del 21/11/2018;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto il positivo parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
esprime parere favorevole.

Distinti saluti.

Il Revisore Unico
Dott. Maurizio Apuzzo


REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 51 del 22.12.2005

Modificato con deliberazione di C.C. n. 10 del 24.03.2010

Modificato con deliberazione di C.C. n. 4 del 03.04.2012

Modificato con deliberazione di C.C. n. 5 del 23.01.2013

Modificato con deliberazione di C.C. n. 18 del 24.04.2013

Modificato con deliberazione di C.C. n. 41 del 19.05.2016

Modificato con deliberazione di C.C. n. 51 del 13.12.2017

Modificato con deliberazione di C.C. n. ____ del ____

REGOLAMENTO PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E DEL RELATIVO CANONE

Capo I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento. (Articolo 63, comma 1, Dlgs 446/97)

1. Il presente regolamento disciplina le occupazioni di qualsiasi natura, sia permanenti che temporanee, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, e relativo soprassuolo o sottosuolo e sulle aree private assoggettate a servitù di pubblico passaggio.
2. Per le occupazioni di cui al comma precedente, l'utente è tenuto a pagare al Comune un corrispettivo denominato "canone".
3. Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti del Comune, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche senza aver ottenuto la concessione e senza aver pagato il canone d'occupazione.

Art. 2 – Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di cui all'art. 1) possono essere permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o attrezzature;
 - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Le occupazioni temporanee possono essere ad ore, giornaliere o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.
3. Ai fini dell'applicazione del canone:
 - a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;
 - b) sono considerate temporanee:
 - b1) le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;
 - b2) le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.
4. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.
5. La Giunta municipale, con propria deliberazione, per esigenze estetiche o di circolazione, potrà individuare zone o strade nelle quali vietare la occupazione permanente di suolo pubblico.
6. Al fine di contemperare le esigenze di viabilità e fruibilità del territorio con quelle di incremento dello sviluppo economico, per le occupazioni permanenti, in determinate zone di interesse storico – artistico, che saranno , mediante deliberazione della Giunta Comunale, definite entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, l'uso del

suolo può essere anche parzialmente limitato ad orari diurni o notturni, fermo restando il pagamento del canone integrale.

7. Ai fini del presente regolamento, considerato che Anacapri è un Comune ad alta vocazione turistica ma intende anche garantire un adeguato livello di servizi all'utenza locale anche in periodi di bassa stagione, gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar, ristoranti, pub e simili), concessionari di suolo pubblico, possono effettuare la chiusura per un periodo non superiore a trenta giorni nell'arco dei dodici mesi escluse le giornate di chiusura settimanale, salvo quanto sarà disposto da apposita Ordinanza di chiusura ed apertura dei pubblici esercizi.
Gli esercizi di cui al presente comma hanno l'obbligo di comunicare al Comune di Anacapri, entro il quindici ottobre di ogni anno, i giorni di chiusura prescelti.
8. In ogni caso l'esercente concessionario di suolo pubblico è tenuto alla pulizia del suolo occupato e degli spazi limitrofi.
9. L'Amministrazione comunale provvede a delimitare il suolo dato in concessione con striscia anche non continua lungo tutto il suo perimetro.

Art. 2bis - Occupazioni temporanee per vendite di beneficenza o raccolta fondi

1. Le Associazioni o Enti riconosciuti a livello nazionale hanno diritto al rilascio dell'autorizzazione per l'occupazione del suolo nei giorni fissati a livello nazionale per il relativo evento benefico.
2. Al di fuori dei casi di cui al comma precedente, l'autorizzazione all'occupazione temporanea per vendite di beneficenza o raccolta fondi può essere rilasciata allo stesso soggetto (persona fisica, Associazione, Ente ecc.) per un massimo di due giorni consecutivi in ciascun anno solare.
3. E' consentito il rilascio di una sola autorizzazione per ciascun mese. Nel mese di dicembre è consentito il rilascio di un massimo di tre autorizzazioni, e due nel periodo pasquale, a distanza di almeno sette giorni l'una dall'altra.
4. Nel caso di più richieste per lo stesso mese, l'autorizzazione verrà rilasciata a colui che non ne ha usufruito nello stesso mese dell'anno precedente o, in subordine, a chi ha presentato prima la richiesta.
5. La domanda per le occupazioni di cui al comma 2 deve essere presentata in un arco temporale che va da 60 a 30 giorni prima dell'evento.
6. L'Amministrazione si riserva, con deliberazione di Giunta Comunale, di autorizzare eventuali ulteriori richieste per occupazioni di suolo pubblico oltre i limiti predetti.

Art. 3 – Beni appartenenti al demanio comunale

Appartengono al demanio comunale:

- a) le strade, i corsi, le piazze ed o altra area di uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali;
- b) i mercati comunali di qualsiasi genere, anche attrezzati.

Art. 4 – Occupazione del soprassuolo e del sottosuolo

1. Sono, parimenti, soggette al presente regolamento le occupazioni permanenti o temporanee di spazi soprastanti il suolo pubblico, come definito negli articoli precedenti, con esclusione dei balconi, delle verande, dei bow-windows e simili infissi di carattere stabile,

nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed altri impianti a rete per l'erogazione di servizi pubblici, ancorché, gestiti in regime di concessione amministrativa.

2. Le occupazioni fatte con vetrine adiacenti ad esercizi commerciali e adibite all'esposizione di merci si considerano fatte sul suolo pubblico, ancorché non poggianti direttamente su di esso.
3. Le strutture e attrezzature, comunque posizionate, non devono ostruire il passaggio pedonale e veicolare e comunque non devono deturpare l'ambiente in cui sono poste.

Art. 5 – Occupazioni di strade statali, regionali e provinciali

Sono soggette al presente regolamento le occupazioni realizzate su tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Art. 6 – Occupazioni escluse dal presente regolamento

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le occupazioni di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, nonché le occupazioni di spazi ed aree cimiteriali.

Art. 7 – Soggetti obbligati al pagamento del canone

Il canone è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione.

Art. 8 – Occupazioni abusive

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione, scadute e non rinnovate o revocate oppure in contrasto con le disposizioni in base alle quali sono state rilasciate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore.
2. Qualora l'inizio dell'occupazione abusiva non sia rilevabile da elementi certi, essa si presume effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento redatto dagli agenti di polizia municipale.
3. In caso di occupazione abusiva, l'occupante è tenuto a corrispondere al Comune, in luogo del canone, un'indennità pari al canone maggiorato del 50%. Inoltre l'occupazione abusiva è sanzionata con l'applicazione di una sanzione pari al doppio dell'indennità di cui al punto precedente.
4. In caso di occupazione abusiva realizzata ovvero utilizzata da più soggetti, ciascuno di essi soggiace alla sanzione di cui al comma precedente, fermo restando che tutti sono obbligati in solido al pagamento del canone, e salvo il diritto di regresso.
5. L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite dall'art. 20, commi 4 e 5, del Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30.04.1992, n. 285, ove applicabili.
6. Ai responsabili delle occupazioni abusive è assegnato da parte del Funzionario Responsabile competente il termine di 5 giorni per provvedere alla rimozione dei materiali e alla rimessa in pristino dell'area occupata. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida o non

vi ottemperi nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di somma da un minimo di Euro 168,00 e Euro 674,00. Decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.

7. Per la cessazione delle occupazioni abusive il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'art. 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

Art. 9 - Occupazioni di urgenza.

Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata almeno alla contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni. In ogni caso la pratica dovrà essere regolarizzata come previsto dal successivo art. 10.

Art. 10 - Domanda di occupazione.

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, aree in superficie, spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico (ovvero privato purché gravato da servitù di pubblico passaggio), deve rivolgere apposita istanza al Comune. La domanda, redatta in carta legale, va indirizzata al Sindaco, il quale la smista al funzionario responsabile del Settore Finanziario competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione.
2. L'istanza deve contenere:
 - a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
 - b) L'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza;
 - c) l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area, nonché i materiali che verranno utilizzati;
 - d) la dichiarazione di sottostare a tutte le vigenti prescrizioni di ordine legislativo e regolamentare in materia;
 - e) la sottoscrizione dell'impegno a provvedere al versamento del canone secondo le vigenti tariffe.
 - f) La ricevuta di versamento in c/c postale intestato al Comune relativa ai diritti per rimborso spese stampati, diritti di istruttoria e di sopralluogo, le cui tariffe sono approvate dalla giunta comunale.
3. L'istanza deve essere corredata dalla documentazione tecnica in doppia copia (piantina del suolo, illustrazioni, disegni e/o fotorendering). Il richiedente tuttavia è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.
4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che l'istanza sia corredata, se e in quanto ritenuto necessario dall'ufficio concedente, da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

Art. 11 - Funzionario Responsabile del Procedimento

1. Per l'occupazione permanente e/o temporanea del suolo pubblico è Funzionario Responsabile il Responsabile del Settore II - Finanziario. Il predetto funzionario rilascia e sottoscrive gli atti di concessione e le relative revoche; riscuote i canoni e le sanzioni amministrative pecuniarie, anche in via coattiva, e dispone i rimborsi.
2. Il Comando della Polizia Municipale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando al Settore Finanziario le occupazioni abusive e quelle realizzate in difformità agli atti di concessione. A tal fine, il Settore Finanziario trasmette al Settore copia degli atti di concessione.

Art. 12 - Istruttoria della domanda

1. Le istanze sono istruite dal settore finanziario.
2. Ai possessori degli immobili aderenti le aree pubbliche è accordata la concessione delle stesse aree con preferenza sugli altri richiedenti.
3. Ai possessori degli immobili adibiti ad attività di pubblico esercizio (bar, ristoranti, pub e similari) è accordata, con preferenza sugli altri richiedenti, la concessione di aree pubbliche a condizione che le stesse siano frontali all'ingresso principale dell'immobile seppure non aderenti allo stesso. Nelle altre ipotesi di suoli non aderenti ad alcun esercizio commerciale, questi possono essere concessi solo per attività di pubblico esercizio (bar, ristoranti, pub e similari). In tal caso l'Amministrazione, previa deliberazione di Giunta assume le proprie decisioni in merito all'opportunità di concedere il suddetto suolo ed è tenuta a portare a conoscenza a mezzo avviso pubblico l'intenzione di concedere il suddetto suolo, indicandone anche i criteri di assegnazione nel caso di più richiedenti nel rispetto dei principi di equità, fissando un termine per la presentazione delle istanze, solo da parte dei pubblici esercizi operanti nelle aree circostanti.
4. Nell'istruttoria della domanda verrà particolarmente tenuto conto delle esigenze della circolazione dei veicoli, dei pedoni e degli animali, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica, con osservanza delle specifiche disposizioni di legge in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani e programmi comunali. Per tale motivi l'autorizzazione / concessione, per ragioni estetiche o di altra natura, può imporre l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza del transito come recinzioni, transenne o altre strutture del tipo di abbellimento estetico, ovvero delimitazione del suolo.
5. Sono comunque rigettate le richieste di occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio di attività non consentite dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti comunali o che sia in contrasto con motivi di estetica e di decoro oppure non siano conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.
6. Nel caso in cui l'istanza di concessione preveda opere ed interventi di tipo edilizio, l'ufficio competente trasmette la documentazione all'Ufficio Tecnico, corredata del proprio parere e di quello di cui al successivo art. 14, ai fini del rilascio dell'atto amministrativo di propria competenza, la cui efficacia è subordinata al rilascio dell'autorizzazione / concessione del suolo.
7. I dehors vanno autorizzati con le stesse modalità della concessione del suolo, anche se collocati su suolo privato.

Art. 13 – Deposito cauzionale

Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o in particolari circostanze che lo giustifichino, il responsabile del servizio può prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Art. 14 - Pareri

Le istanze di concessione di suolo debbono essere istruite dall'Ufficio competente e, da questo, trasmesse al Comando di Polizia Municipale che dovrà esprimere il proprio parere preventivo in merito. E' facoltà del responsabile avvalersi del parere del responsabile dell'Ufficio del paesaggio, il quale a sua volta può avvalersi del parere della Commissione edilizia integrata.

L'autorizzazione all'occupazione del suolo con de hors non amovibili, escluse le tende, è subordinato al parere favorevole espresso da:

- Comando di Polizia Municipale in materia di viabilità;
- Responsabile dell'ufficio del paesaggio per gli aspetti estetici e funzionali.

Nei casi in cui per l'installazione dei de hors il regolamento edilizio preveda la presentazione di un progetto a firma di un tecnico abilitato e la relativa autorizzazione edilizia, l'autorizzazione dovrà essere integrata dal parere del Responsabile dell'ufficio del paesaggio.

Art. 15 - Contenuti della concessione o autorizzazione

1. In base all'esito dell'istruttoria e in conformità al presente regolamento, il Funzionario rilascia o nega all'interessato l'autorizzazione / concessione richiesta.
2. L'atto di autorizzazione o concessione disciplina gli obblighi e le attività del titolare, connessi all'utilizzazione del suolo o spazio pubblico, nonché la durata della concessione medesima.
3. Il provvedimento è predisposto sulla base di un disciplinare o contratto-tipo, predisposto dall'ufficio competente e contenente tutte le prescrizioni relative all'uso del suolo. Al provvedimento di autorizzazione / concessione deve essere allegata la piantina o l'illustrazione o il disegno del suolo concesso.

Art. 16 - Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione – Versamento del canone.

1. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione ad occupare il suolo pubblico. In esso sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio di cui è consentita l'occupazione, nonché le condizioni alle quali è subordinata la concessione o autorizzazione. Gli atti suindicati sono rilasciati, per quanto concerne le occupazioni permanenti, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano previsti interventi di tipo edilizio oppure altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni e, quindi, anche oltre il termine ordinario di cui sopra. Si applicano, comunque, le norme del regolamento comunale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. Il versamento del canone avviene tramite bollettino di c/c postale intestato all'Ufficio Tesoreria del Comune di Anacapri, sul quale deve essere annotata la causale del versamento, o altre modalità previste dalla normativa vigente.
2. Ogni atto di concessione od autorizzazione s'intende subordinato altresì all'osservanza delle prescrizioni tecniche di cui agli articoli successivi, oltre a quelle di carattere particolare da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche della concessione od autorizzazione.
3. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
 - a) Per cinque anni, rinnovabili, fatte salve durate diverse disposte da norme di legge;

- b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere o dai depositi consentiti, accertati a seguito di controlli esperiti dall'Ufficio Tecnico e/o dal Comando di P.M.;
 - d) con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse.
4. Per le occupazioni temporanee di breve durata (non superiore a quindici giorni), con riferimento a determinate località ed aree e per particolari esigenze, il responsabile del servizio può disporre l'occupazione temporanea con la sola autorizzazione.
 5. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
 6. Al termine del periodo di consentita occupazione - qualora la stessa non venga rinnovata a seguito richiesta di proroga - il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
 7. Quando l'occupazione, anche senza titolo, riguardi aree di circolazione costituenti strade ai sensi del vigente Codice della strada (D.LGS. 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni) è fatta salva l'osservanza delle prescrizioni dettate dal Codice stesso e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche), e in ogni caso l'obbligatorietà per l'occupante di non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
 8. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con la Civica Amministrazione. In caso di diniego dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 17 – Autorizzazioni di altri Enti

L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

Art. 18 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale o intestata al Legale Rappresentante, per cui ne è vietata la cessione.
2. In caso di fitto d'azienda o di trasformazione societaria o di modifica del legale rappresentante, dovrà esserne data immediata comunicazione al Comune che provvederà, salvo verifica dei requisiti di cui al presente regolamento, alla voltura dell'atto di concessione, pena la decadenza della concessione stessa.
3. In caso di successione, l'erede può richiedere la voltura del contratto di occupazione di suolo ripresentando la domanda e specificando le condizioni di trasferimento; in tal caso l'occupazione resterà in essere fino ad espletamento della pratica. In caso di mancanza dei presupposti per la concessione, o di altro elemento negativo per cui viene a cadere la concessione, la stessa sarà dichiarata decaduta "ad horas".

Art. 19 – Norme per la esecuzione dei lavori e per l'occupazione

1. Durante l'eventuale esecuzione di lavori e durante il periodo di occupazione degli spazi ed aree pubbliche il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione
 - a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione dei veicoli e/o dei pedoni;
 - b) evitare scarichi o depositi di materiali su spazi ed aree pubbliche, se non autorizzati;
 - c) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati, predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni a veicoli e persone per i quali il comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.
 - d) osservare quanto previsto dal vigente regolamento comunale di Polizia Municipale.
2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.
3. È vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, si da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.
4. I dehors devono essere mantenuti sempre in ordine ed in perfetto stato igienico-sanitario, di sicurezza e di decoro. In caso contrario l'Amministrazione Comunale, previa verifica, diffida il concessionario al ripristino del manufatto, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione ed in caso di inadempienza revoca la concessione ed ordina la rimozione del dehors addebitando le spese all'esercente.

L'eventuale sostituzione di elementi di arredo con altri uguali ai precedenti per forma, materiali e colori non richiede nuove autorizzazioni, ma va in ogni caso preventivamente segnalata.

Art. 20 – Revoca delle concessioni

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, il responsabile del servizio procede alla revoca della concessione.
2. La revoca è altresì disposta qualora al concessionario, nell'arco di dodici mesi consecutivi, siano elevati più di due verbali di contestazione per l'inadempienza alle norme contrattuali e del presente regolamento.
3. La revoca è anche disposta qualora il titolare di pubblico esercizio non ottemperi a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 2 del presente regolamento. Il suolo revocato non potrà essere concesso al medesimo concessionario per i successivi dodici mesi.
4. La revoca è disposta dal responsabile del servizio con le procedure previste dalla legge in materia di procedimenti amministrativi.
5. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, per la sola quota riferita ai mesi di non occupazione dell'area e/o dello spazio avuto in concessione.
6. Nel provvedimento di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi sono eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.
7. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo comunale.
8. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso

concessionario è obbligato a ripristinare il bene, provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al comune e ai terzi.

9. La concessione di occupazione di suolo pubblico per i de hors può essere, altresì, revocata qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

- a) previa diffida, quando agli arredi siano apportate modificazioni rispetto al progetto approvato, nonché in caso di inottemperanza alle norme del presente regolamento e alla legislazione vigente;
- b) previa diffida, qualora la mancanza di manutenzione comporti nocumento al decoro e/o pericolo per le persone e cose e i manufatti non siano in perfetta efficienza tecnico-estetica;
- c) quando l'occupazione sia provatamente causa di disturbo alla quiete pubblica, previa diffida a rimuovere le cause del disturbo.

10. Nel caso in cui venga accertata l'occupazione di suolo pubblico con dehors, gazebo ed altre strutture similari, senza la prescritta concessione o in misura eccedente la superficie consentita o oltre i limiti temporali di efficacia, il titolare del pubblico esercizio o della attività commerciale, le cui strutture sono funzionalmente connesse, è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi, mediante la rimozione dell'occupazione abusiva entro 5 giorni dalla contestazione.

11. L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture, e dovrà trasmettere la corrispondente segnalazione all'ufficio gestione suoli pubblici.

Nel caso in cui il trasgressore non provveda, l'Ufficio emetterà un atto di diffida per intimare la rimozione delle strutture abusivamente installate.

Qualora il gestore dell'esercizio, entro il tempo fissato non provvedesse al ripristino dello stato dei luoghi, le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività cui la struttura è annessa.

Delle relative operazioni si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del corpo di Polizia Municipale.

Il materiale rimosso verrà conservato in locali o aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia.

Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca.

Art. 21 – Decadenza delle concessioni

1. Il concessionario incorre nella decadenza:
 - a) allorché non si sia avvalso della concessione accordatagli nei successivi tre mesi dalla data del rilascio.
 - b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della provincia, o della regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'amministrazione.
 - c) qualora dalla verifica annuale risultasse non in regola nel pagamento dei tributi comunali, a causa di omessi/parziali versamenti e/o accertamenti non impugnati divenuti definitivi.
2. Per la decadenza è seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 20.

Art. 22 – Sospensione delle concessioni

1. È in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero degli spazi e delle aree concesse, senza diritto d'indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero sia permanente, nel qual caso si rende

- applicabile il disposto del 5° comma del precedente art. 20.
2. Gli occupanti sono obbligati ad ottemperare a quanto disposto dal concedente.

Art. 23 – Passi Carrabili

In questo Comune, in applicazione del disposto di cui all'art. 3, comma 63, lettera a) della Legge 28.12.1995 n. 549, non si applica il canone sui passi carrabili.

Art. 24 Controlli – personale addetto

1. Il Comune può disporre in qualunque momento, da parte degli agenti di polizia municipale, controlli, accessi o verifiche sul luogo dell'occupazione, nel corso dei quali può essere richiesta al titolare la esibizione del provvedimento di autorizzazione o concessione, dell'autorizzazione o del contratto che deve essere sempre tenuto sul posto.
2. Qualora vengano esatte somme per occupazioni per le quali non è previsto il rilascio di autorizzazione, al momento della riscossione sarà rilasciata quietanza di pagamento redatta su bollettari in duplice copia.
3. Il personale addetto e gli organi di Polizia Municipale sono tenuti, all'atto della contestazione all'utente di occupazione abusiva, a trasmettere all'ufficio competente la segnalazione dell'avvenuta occupazione di spazi e/o aree, per i provvedimenti amministrativi da adottare.

Art. 25 - Rinnovo della concessione o dell'autorizzazione.

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione sono rinnovabili alla scadenza, previa istanza di rinnovo che dovrà essere presentata al Comune entro due mesi dalla scadenza.
2. Per le occupazioni temporanee qualora si renda necessario prolungare l'occupazione oltre termini stabiliti, il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'onere di presentare almeno 2 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga dell'occupazione.
3. Nel caso in cui venga richiesta la proroga dei termini di occupazione temporanea per un periodo complessivo superiore ad un anno ininterrotto, è necessaria la presentazione di un'istanza di rilascio di una nuova concessione.
4. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

CAPO II – CANONE DI CONCESSIONE O DI OCCUPAZIONE

Art. 26 – Istituzione del canone.

Il Comune di Anacapri, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 3, comma 149, lettera h), della Legge 662/1996 e secondo quanto disposto dall'art.63 del D. Lgs. 446/1997, assoggetta a far

tempo dall'1.1.2006 l'occupazione sia permanente che temporanea delle strade, aree e dei relativi spazi soprastanti e sottostanti il suolo appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché delle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, al pagamento di un canone da parte del titolare del relativo atto di concessione o autorizzazione. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune ma ricadenti nel Centro abitato individuato a norma del D. Lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive mm.ii.

Art. 27 – Classificazione delle strade

Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione. A tale scopo il territorio comunale è suddiviso in n. 2 categorie cui vanno riferite le singole strade:

CATEGORIA I

Via G. Orlandi, Piazza Vittoria, Piazza A. Diaz, Piazza Barile, Via Caprile, Piazza Caprile, Via Pagliaro, Via San Nicola, Piazza San Nicola, Via Tito Minniti, Viale T. De Tommaso, Salita Caposcuro, Vico Pastena, Via Porta, Via Capodimonte, Via Axel Munthe, Via Cedrangolo, Via Filietto, Trav. Filietto, Via Vignola (fino al civico 3), Vico Ariviello, Trav. Ariviello, Via Le Boffe, Piazza Le Boffe, I, II, III Trav. Le Boffe, I Vico Boffe, Via Finestrone, Via Timpone, I e II Trav. Timpone, Via Trieste e Trento.

CATEGORIA II

Tutte le altre strade ed aree del Comune.

Art. 28 – tariffe per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni di cui al Capo I del presente regolamento sono soggette al pagamento di un canone, secondo le tariffe stabilite dalla giunta comunale.
2. Le tariffe sono aggiornate periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale da adottare entro l'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 15/12/1997 n. 446.
3. L'omesso o il ritardato aggiornamento annuale delle tariffe comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.
4. Il canone si determina applicando la tariffa all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni sono arrotondate al mezzo metro quadrato o lineare superiore. Le occupazioni di superficie complessiva inferiore ad un metro quadrato o lineare sono sempre arrotondate ad un metro quadrato o lineare. Il canone è dovuto dal primo giorno del mese di inizio dell'occupazione.
5. La tariffa per le occupazioni temporanee per eventi o manifestazioni ritenuti di particolare rilevanza, viene determinata di volta in volta dalla Giunta Comunale.

Art. 29 – tariffa per le occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.
2. Quando il suolo pubblico viene concesso per la realizzazione di opere che sottraggono permanentemente il suolo all'uso pubblico, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni permanenti, maggiorata del 300%, ad eccezione di quelle occupazioni per le quali è prevista già una tariffa specifica.

Art. 30 – tariffe per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.
2. Se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno, il canone è commisurato comunque alla tariffa giornaliera.
3. Le tariffe per le occupazioni di suolo richieste per ristrutturazioni edilizie che si protraggono per oltre quindici giorni sono ridotte del 30%.
4. Le tariffe per le occupazioni di suolo richieste per ristrutturazioni edilizie che si protraggono per oltre un mese o che si verificano a carattere ricorrente sono ridotte del 50%.
5. La riduzione si applica ai giorni di occupazione eccedenti i 15 giorni ovvero il mese, mentre nessuna riduzione è ammessa per i primi quindici giorni.
6. Per le occupazioni temporanee che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello originariamente consentito, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee, maggiorata del 20%.

Art. 31 – determinazione della superficie soggetta al canone

1. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50% sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10% per la parte eccedente 1000 mq.
2. Per le occupazioni di soprassuolo, purchè aggettanti almeno cinque centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolato sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui calcolare il canone.
3. Quando il suolo viene richiesto sia a destra che a sinistra dell'ingresso dell'esercizio commerciale, la superficie soggetta al canone viene calcolata comprendendo anche l'ingresso.

Art. 32 – occupazioni con impianti a rete

Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi il canone è determinato forfetariamente secondo quanto disposto dall'art. 63 comma 2 lettera f) del D.Lgs n. 446/97 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 33 – distributori di carburante

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è determinato forfetariamente, secondo la tariffa deliberata dalla giunta comunale.

Art. 34 – pagamento del canone

1. Per le concessioni permanenti la prima rata di canone va pagata al rilascio della concessione, ed è commisurata al tempo intercorrente fra il rilascio della concessione e il 31 dicembre successivo. Le successive annualità sono commisurate ad anno solare, e vanno pagate entro il 31 maggio dell'anno di riferimento.
2. Per le occupazioni con impianti a rete il canone va versato entro il 31 maggio di ciascun anno, in unica soluzione.
3. Fermo restando quanto stabilito al comma 2, se il canone supera l'importo di Euro 1.500,00, il pagamento di ciascuna annualità successiva alla prima può essere frazionato in tre rate (aventi rispettiva scadenza al 31 maggio – 31 luglio – 30 settembre).
4. Per le concessioni temporanee il canone va sempre pagato al momento del rilascio della concessione.
5. Il pagamento va eseguito a mezzo conto corrente postale intestato alla Tesoreria del Comune di Anacapri, con modello F24 inviato dall'Ente o con le altre modalità previste dalla normativa vigente.
6. In caso di omesso/parziale versamento, si renderà applicabile la sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs 471/1997, pari al 30% dell'importo dovuto.
7. L'importo complessivo del canone dovuto è arrotondato all'euro superiore.

Art. 35 - Riduzioni.

1. Il canone viene ridotto al 50% della tariffa base in caso di occupazioni promosse dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs n. 460 del 4.12.1997.
2. La tariffa per le occupazioni temporanee è giornaliera.

Art. 36 - Esenzioni.

Sono esenti dal canone:

- a) occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative religiose e di durata non superiore a ventiquattro ore;
- b) commercio itinerante su aree pubbliche, come disciplinato dal Regolamento del commercio su aree pubbliche facente parte dello Strumento dell'apparato distributivo del Comune di Anacapri;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
- d) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a sei ore, a partire dalla comunicazione, anche verbale o telefonica, al Comando di P.M.;
- e) occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle sei ore, a partire dalla comunicazione, anche verbale o telefonica, al Comando di P.M.;
- f) tutte le altre occupazioni occasionali di durata non superiore alle sei ore, a partire dalla comunicazione, anche verbale o telefonica, al Comando di P.M.;

- g) esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a sei ore, a partire dalla comunicazione, anche verbale o telefonica, al Comando di P.M.;
- h) occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- i) occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
- l) occupazioni realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi;
- m) occupazione di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al servizio pubblico non di linea (taxi);
- n) occupazioni per le quali l'importo dovuto complessivamente dal concessionario non ecceda euro 5,16;
- o) occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi (nonché da eventuali appaltatori per opere pubbliche e per il periodo ed area strettamente necessari), da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi dallo Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22.12.1986, n° 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- p) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- q) le occupazioni da parte dei veicoli destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- r) occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- s) occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
- t) occupazioni con tavoli per raccolta di firme per referendum e/o petizioni da parte di associazioni politiche o sindacali;
- u) manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 mq;
- v) occupazioni di suolo pubblico per riprese cinematografiche di durata non superiore a tre giorni. Le occupazioni a tale titolo sono comunque escluse dal canone a prescindere dalla loro durata a condizione che le riprese cinematografiche oggetto della ripresa godano dei benefici previsti dalla legge 1213/1965 e ss. Modifiche ed integrazioni per riprese aventi finalità culturali ed artistiche; tale requisito può essere dichiarato dagli interessati mediante autocertificazione;
- z) occupazione temporanea per vendite di beneficenza o raccolta fondi.

L'Amministrazione si riserva, con deliberazione di Giunta Comunale, di esentare dal pagamento del canone, le occupazioni di suolo pubblico per particolari esigenze.

Art. 37 - Sanzioni.

Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da euro 51,00 a euro 516,00 con l'osservanza delle norme contenute nelle Sezioni I e II del Capo I, della legge 24.11.1981, n. 689. La reiterata

violazione oltre la terza provocherà, in aggiunta alla sanzione amministrativa massima, la sospensione della concessione per un periodo determinato dalla Giunta Municipale. La sanzione è irrogata dal funzionario responsabile della gestione del canone.

Art. 38 - Rimborsi.

1. Il titolare dell'atto di concessione o autorizzazione può richiedere al Funzionario Responsabile, con apposita istanza, il rimborso delle somme o delle maggiori somme versate e non dovute, entro i termine perentorio di cinque anni decorrenti dalla data dell'indebito pagamento.
2. L'istanza di cui al comma 1 dovrà essere corredata delle ricevute di pagamento, in fotocopia, relative a quanto richiesto a rimborso.
3. Il Funzionario Responsabile provvederà al rimborso entro 90 giorni dalla richiesta. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi legali ragguagliati su base mensile, a partire dalla richiesta. Non spettano gli interessi legali nei casi di rimborso dovuti a revoca o sospensione e rinuncia della concessione.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3 è emesso l'eventuale atto di diniego debitamente motivato.
5. Non si procederà al rimborso di somme pari o inferiori a Euro 15,00.
6. Nessun rimborso sarà dovuto nel caso in cui i provvedimenti di sospensione, revoca o decadenza siano adottati quali sanzioni ai sensi del presente regolamento e della vigente normativa.
7. Qualora l'Ente vanti per il canone dovuto un credito nei confronti del richiedente il rimborso, anche se lo stesso figura in qualità di obbligato in solido, il versamento indebito sarà d'ufficio posto a copertura del debito e dell'eventuale penalità ed interessi. Si procederà quindi al rimborso della sola parte eventualmente residua a credito. Di tale procedura compensativa verrà data formale comunicazione all'interessato e all'eventuale coobbligato oppure coobbligati in solido.

CAPO III – ELEMENTI DI DEHORS- ESTETICA ED ARREDO URBANO

Art. 39 - Oggetto e finalità

Il presente capo disciplina la collocazione sul suolo esterno degli esercizi commerciali esposto alla visuale pubblica, anche se di proprietà privata, a titolo temporaneo, di elementi di varia tipologia individuati come dehors, inerenti l'arredo urbano.

L'obiettivo è quello di potenziare le qualità delle attività commerciali, garantendo nel contempo la fruibilità dello spazio pubblico urbano, con particolare riguardo al tessuto urbano storico, nonché quella dei beni storico-culturali che su di esso insistono e assicurando il corretto uso urbanistico ed edilizio del territorio, nel rispetto dei principi generali di sicurezza, riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente urbano e di promozione turistica.

Per l'uso di materiali diversi da quelli indicati negli articoli seguenti potrà essere rilasciata autorizzazione in deroga dalla Giunta Comunale previo parere del Responsabile dell'ufficio del paesaggio.

Art. 40 - Definizione di dehors

Ai fini e per gli effetti del presente capo per dehors si intende l'insieme degli elementi (mobili o smontabili o facilmente rimovibili) posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio esterno di cui all'art. precedente che costituiscono, delimitano ed arredano lo spazio.

Art. 41 - Tipologie

Gli elementi dei dehors di cui ai precedenti articoli sono classificati come di seguito indicato:

- a) Tavoli, sedie, poltroncine;
- b) Fioriere ed elementi di delimitazione;
- c) Pedane;
- d) Stufe;
- e) Impianto di illuminazione;
- f) Cestini per raccolta rifiuti;
- g) Ombrelloni;
- h) Tende e coperture di varie tipologie;
- i) Espositori della merce in vendita.

In ordine agli esercizi pubblici, negli spazi pubblici non adiacenti l'esercizio non è consentito il posizionamento di espositori ed attrezzature (banchi frigo, banchi caldo, distributori automatici).

Negli spazi pubblici in concessione adiacenti l'esercizio, purché sia oggetto di apposita istanza con fotorendering, sulla quale dovrà esprimere parere il responsabile dell'ufficio del paesaggio di questo ente, purché non sia di intralcio alla visuale pubblica ed alla circolazione e non crei dannoso impatto sull'ambiente, è consentito il posizionamento di un espositore amovibile di prodotti caldo/freddo, con le seguenti caratteristiche e dimensioni:

1. lunghezza 125 cm, altezza 125 cm;
2. assenza di scritte e messaggi pubblicitari;
3. eventuale presenza di immagini di siti locali decorati in modo uniforme ed omogeneo rispetto all'ambiente circostante.

Negli spazi pubblici è altresì consentito, in casi eccezionali e comunque valutabili caso per caso dal competente responsabile dell'ufficio del paesaggio, il posizionamento di attrezzature di dimensioni anche diverse da quelle summenzionate, ma con le stesse caratteristiche estetiche, purché tale posizionamento, data la conformazione dello spazio pubblico concesso, non crei alcun impatto sull'ambiente circostante.

Le stesse disposizioni si applicano anche nel caso di aree private, qualora esterne rispetto al perimetro del fabbricato.

Nelle zone pedonali del paese è vietato installare in prossimità degli esercizi commerciali distributori automatici di ogni sorta; nelle altre zone l'eventuale installazione deve essere previamente autorizzata dal Comune.

Non è mai consentita l'installazione di apparecchi ex art. 100 del T.U.L.P.S. (videogiochi e slot machine).

Art. 42 - Criteri generali di collocazione

- 1 Nelle adiacenze degli immobili vincolati ai sensi del D. Lgs 22/01/2004 n. 42 deve essere lasciato libero uno spazio idoneo a non impedire almeno una visuale prospettica.
- 2 Il gestore del pubblico esercizio, concessionario dello spazio finalizzato al consumo di alimenti e bevande, dovrà rispettare norme e disposizioni igienico sanitarie e tutte le altre disposizioni emanate dalla Pubblica Amministrazione.
- 3 Qualunque danno o incidente a persone e cose sarà a totale carico dell'intestatario dell'autorizzazione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.
- 4 L'occupazione di suolo e la collocazione dei dehors deve realizzarsi davanti all'esercizio del concessionario, o in casi particolari, ove questo non sia possibile, in spazi limitrofi o comunque di pertinenza dell'esercizio stesso.
- 5 I dehors devono essere realizzati in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche.
- 6 Il dehors autorizzato dovrà, a cura e spese del titolare dell'esercizio commerciale, essere rimosso, qualora si verifichi la necessità di effettuare lavori di pubblico interesse o qualora l'Amministrazione decida di organizzare una manifestazione sul luogo occupato dai dehors.

Art. 43 - Criteri generali di realizzazione

1. Gli elementi di dehors potranno essere autorizzati solo previa presentazione di adeguata documentazione tecnica di progetto nell'ambito della quale vengano indicate forma, dimensioni e colori.
2. Nelle zone pedonali non sono consentite pedane, tranne in presenza di marciapiede, al fine di colmare i dislivelli ed eliminare le barriere architettoniche o in presenza di piani inclinati o discontinui e non livellati. Non è consentito l'ancoraggio a terra delle strutture, in modo da non danneggiare la superficie della strada o della piazza e a garanzia della totale amovibilità delle stesse. Nei casi ove non vi siano pavimentazioni di pregio, potranno essere consentite deroghe solo in presenza di dichiarazione tecnica che attesti che non vi siano altre soluzioni atte a garantire la sicurezza della struttura.
3. Le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire la funzionalità delle caditoie e chiusini presenti.
4. Eventuali danni alle pavimentazioni devono essere ripristinati a cura del concessionario.
5. I Tavoli e sedie dovranno essere coordinati tra loro, nei materiali, nei colori e nello stile. Le sedie e le poltroncine saranno con o senza braccioli. Nelle zone vincolate e nei centri storici tavoli e sedie dovranno avere forma e disegno quanto più semplice e lineare possibile e nella scelta dei colori e dei materiali dovrà essere ricercata un'armonia cromatica con le eventuali coperture ed il contesto ambientale di riferimento.
6. E' consentita l'installazione di apparecchiature riscaldanti da esterno, omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza.
7. L'impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle norme vigenti e muniti di relativa certificazione. Le luci di illuminazione non dovranno essere in contrasto e/o interferenza con le segnalazioni semaforiche, né arrecare danno ai conducenti di autoveicoli, oltre che essere in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.

8. E' ammessa la collocazione di cestini purché in colori e materiali in armonia cromatica e stilistica con gli altri elementi di arredo.
9. I cestini collocati all'esterno dell'esercizio, contenenti alimenti di qualunque genere (frutta e varie) devono essere realizzati in conformità a tutte le vigenti disposizioni sanitarie e collocati in modo da evitare possibili contaminazioni da parte di agenti atmosferici e non; tutto quanto sempre nel rispetto dell'estetica e del decoro urbano.
10. All'esterno di ciascun esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande dovranno, a cura del titolare dell'attività, essere posizionati dei raccoglitori di cicche di sigarette, la cui pulizia sarà a carico dell'esercizio.
11. Alla chiusura serale e notturna dell'esercizio, gli elementi di arredo all'aperto dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato o, qualora concesso, accatastati ordinatamente in una porzione, specificamente delimitata, dell'area in concessione che va lasciata per la restante parte, costantemente sgombra e pulita. Tale concessione è implicitamente data qualora l'esercizio chiuda dopo le ore 24:00 e riapra prima delle 8:00.
12. Il permesso di lasciare all'esterno gli arredi, che deve essere specificamente menzionato nell'atto della concessione, viene accordato caso per caso e solamente qualora gli arredi riposti e accatastati non costituiscano detrattore ambientale nell'ambito del contesto in cui lo spazio pubblico si trova.
13. E' responsabilità del concessionario assicurare la sorveglianza degli arredi al fine di garantire la sicurezza e la pubblica incolumità.
14. In occasione della chiusura settimanale o per periodo feriale dell'esercizio, gli elementi anzidetti dovranno essere tassativamente ritirati e custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno.
15. Considerata la particolarità e le caratteristiche dell'ambiente cittadino, non sono consentite delimitazioni laterali all'area data in concessione; ove possibile, sugli angoli che individuano il suolo in concessione e comunque all'interno dello stesso, può essere accordata, dopo valutazione della specifica rappresentazione progettuale, una delimitazione mobile la cui altezza complessiva da terra non dovrà essere superiore a 1,50 mt.
16. La delimitazione angolare dovrà essere realizzata con materiali trasparenti non riflettenti opportunamente supportati, sui quali non sono consentite scritte pubblicitarie di alcun tipo; è permesso solamente apporre una semplice scritta con il nome dell'esercizio o un piccolo logo caratterizzante lo stesso; le dimensioni della scritta ed il tipo di carattere usati devono essere di colore chiaro e uniformati ad un criterio di massima semplicità e di dimensioni contenute.
17. Le iscrizioni dovranno essere oggetto di apposita autorizzazione e, per esse, può essere dovuto il canone pubblicitario in ragione della estensione complessiva della scritta stessa.

Art. 44 – Coperture

- 1 Al fine di garantire soluzioni unitarie, la scelta della tipologia dei materiali e dei colori dei dehors, dovrà essere effettuata ispirandosi a criteri armonici rispetto a quelli utilizzati nella stessa piazza o nella stessa strada, sempre che risultino conformi a quelli previsti dal presente regolamento. In prossimità degli edifici vincolati, nelle piazze storiche e lungo gli assi storici, dovranno essere ricercate soluzioni unitarie quanto a tipologie, materiali e colori di coperture, arredi e fioriere.
- 2 In relazione alle tende saranno adottati criteri di simmetria rispetto alle aperture e campiture delle facciate; gli agganci saranno al di sopra delle aperture o delle loro cornici; non dovranno essere coperti o manomessi eventuali elementi decorativi delle facciate.

- 3 L'abbassamento verticale laterale del telo delle tende è consentito solo nelle ore in cui l'azione dei raggi solari può danneggiare la merce esposta.

Art. 45 - Elementi di arredo (tipologie, materiali e colori), Fioriere

- 1 Le fioriere amovibili eventualmente installate all'esterno degli esercizi dovranno essere realizzate con vasi di ceramica a terracotta con le eventuali proiezioni in ferro battuto, in rame, in ghisa, in legno trattato e tinto in tonalità medio scura, escludendo ogni effetto rustico. Nelle zone pedonali, nelle piazze e nei centri storici, non è consentito l'uso delle fioriere come elementi di delimitazione, ma esclusivamente come elementi di arredo, al fine di garantire una adeguata permeabilità dello spazio, con la collocazione, ad esempio, delle fioriere stesse agli angoli dell'area occupata dal dehors o ai lati degli accessi. Non sono inoltre consentiti modelli troppo elaborati e con dimensione superiore a 1 metro di lunghezza.

Le fioriere insistenti nella stessa piazza o strada dovranno essere dello stesso tipo.

- 2 Le essenze arbustive da porre a dimora devono essere del tipo sempreverdi, (essenze consigliabili: lauro, pittosforo, viburno, aucuba, ilex aquifolium, lonicere). Non è ammesso l'impiego di essenze quali piante grasse, piante provviste di spine nel fusto o nelle foglie, piante velenose. E' ammessa la piantumazione di fiori con l'impegno da parte del concessionario di sostituirli nel cambio delle stagioni.

Le fioriere devono essere mantenute in buone condizioni e le piante devono essere resistenti agli agenti esterni e, comunque mantenute in buono stato: non devono essere ammalate, né infestate da parassiti.

Art. 46 - Pubblicità su elementi componenti i dehors

Su elementi e strutture componenti i dehors non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad esclusione di quelli aventi le caratteristiche proprie delle insegne d'esercizio.

Art. 47 – Documentazione fotografica

Entro 60 giorni dalla data di installazione del dehors deve essere consegnata all'ufficio competente a ricevere la domanda, la documentazione fotografica degli elementi installati.

Capo IV – PRESCRIZIONI FINALI

Art. 48- Norma di rinvio

Per tutto quanto non esplicitato nel presente regolamento si fa esplicito e specifico rinvio alle vigenti disposizioni di carattere normativo e regolamentare per i vari settori di occupazioni.

Art. 49– Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche.

Art. 50 – Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 51– Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 52– Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo i termini previsti dal vigente statuto comunale.
2. I contratti di concessione in corso che non contengono le modifiche apportate al presente regolamento devono essere opportunamente rettificati.